



Annali
Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL
Memorie di Matematica
98° (1979-80), Vol. IV, pagg. 143-146.

REGOLAMENTO

(art. 36 dello Statuto 1978)

Approvato li: 11-1-1980

CAPO I - *Soci Nazionali ordinari*

Art. 1

I Soci Nazionali ordinari — secondo una tradizione che rimonta al 1782 — costituiscono i XL. La loro nomina è effettuata secondo l'art. 13 dello Statuto.

CAPO II - *Soci in soprannumero*

Art. 2

Il Socio in soprannumero passerà nella Classe dei Soci Nazionali ordinari ogni qual volta si renderà vacante un posto in tale Classe.

Se esistono più Soci in soprannumero, il primo ad essere designato Socio Nazionale ordinario sarà quello di nomina più remota.

Se, in applicazione dell'art. 6 del presente Regolamento, esistono più Soci in soprannumero eletti contemporaneamente, il primo ad essere designato sarà il più anziano di età.

Il passaggio dalla Classe dei Soci in soprannumero alla Classe dei Soci Nazionali ordinari si farà con delibera del Consiglio di Presidenza; la nomina verrà fatta secondo l'art. 13 dello Statuto.

CAPO III - *Elezioni dei Soci*

Art. 3

L'interpellanza di cui all'art. 11 dello Statuto, 1° comma, dovrà essere inviata dal Presidente non oltre i 30 giorni dalla vacanza del posto; i Soci avranno 20 giorni per rispondere.

Art. 4

Le proposte per l'elezione di un nuovo Socio dovranno essere inviate dal

Presidente non oltre 15 giorni dalla recezione delle risposte di cui all'art. 3 del Regolamento.

Art. 5

Il Presidente, nel proporre le sestuple, cercherà di far sì che le diverse discipline scientifiche siano equamente rappresentate in seno all'Accademia.

Art. 6

Il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, potrà in via eccezionale porre contemporaneamente in votazione più sestuple monodisciplinari.

CAPO IV - *Adunanze*

Art. 7

Le adunanze amministrative per l'approvazione dei bilanci saranno convocate con lettera raccomandata.

CAPO V - *Pubblicazioni*

Art. 8

Ogni Socio ha il diritto a pubblicare nelle Memorie un suo lavoro. Qualora un Socio presenti per la pubblicazione una memoria di un estraneo riferentesi a una disciplina diversa da quella di pertinenza del Socio stesso, il Consiglio di Presidenza può richiedere il parere di un altro Socio appartenente alla disciplina cui la memoria si riferisce.

CAPO VI - *Attività dell'Accademia*

Art. 9

Il Consiglio di Presidenza per lo studio di alcuni argomenti o la realizzazione di attività particolari (Congressi, Cicli di Conferenze, pubblicazioni speciali, etc.) può nominare Commissioni formate da Soci ed eventualmente integrate da specialisti esterni.

CAPO VII - *Biblioteca*

Art. 10

La biblioteca dell'Accademia è aperta agli studiosi nei giorni e nelle ore che verranno periodicamente fissate dal Segretario della Accademia o dal Curatore della Biblioteca.

Art. 11

La consultazione dei manoscritti, autografi, stampati ed altro materiale ordinato nell'Archivio storico dell'Accademia è, in principio, riservato ai Soci i quali dovranno, per farlo, prendere preventivamente accordo col Segretario dell'Accademia o col Curatore della Biblioteca.

Tale consultazione potrà essere concessa a studiosi estranei alla Accademia i quali, per accedere all'Archivio, dovranno chiederne l'autorizzazione scritta al Segretario dell'Accademia o al Curatore della Biblioteca.

La domanda di autorizzazione dovrà essere motivata.

Art. 12

Il prestito di libri, periodici, miscellanee esistenti nella Biblioteca è riservato ai Soci.

In via eccezionale si può concedere il prestito anche a studiosi estranei all'Accademia purché presentati da un Socio.

Art. 13

Il materiale ordinato nell'Archivio Storico potrà essere consultato soltanto nella sede dell'Accademia.

Art. 14

Il Curatore della Biblioteca e dell'Archivio Storico dell'Accademia veglierà sulla buona conservazione del materiale esistente, sull'aggiornamento del catalogo, sulle possibili nuove acquisizioni e sul movimento dei lettori e dei prestiti.

CAPO VIII - *Premi*

Art. 15

I premi che l'Accademia deve conferire per pubblico concorso saranno banditi dal Consiglio di Presidenza nella sua prima seduta di ogni Anno Accademico.

Art. 16

I premi che l'Accademia conferisce direttamente dovranno essere assegnati alle scadenze stabilite per ogni premio; il Consiglio di Presidenza, nella sua prima seduta di ogni Anno Accademico, attua quanto stabilito all'art. 31 dello Statuto.

Art. 17

L'invito ad eleggere i Membri delle Commissioni giudicatrici dovrà essere spedito dall'Accademia entro i 15 giorni susseguenti alla seduta del Consiglio di Presidenza nella quale si è deliberata l'apertura del concorso.

I Soci avranno 20 giorni per rispondere.

Art. 18

Le Commissioni giudicatrici saranno convocate non oltre un mese dopo la loro elezione.

Art. 19

La relazione motivata sui giudizi emessi e sui vincitori proposti — di cui all'art. 32 dello Statuto — dovrà essere presentata non oltre un mese dopo la prima riunione dell Commissione giudicatrice.

CAPO IX - *Disposizioni suppletive*

Le modifiche al presente Regolamento possono essere stabilite con la stessa procedura di cui all'art. 36 dello Statuto.